



**Federazione Italiana Giuoco Calcio**  
**Lega Nazionale Dilettanti**

## **COMITATO REGIONALE LAZIO**

Via Tiburtina 1072 – 00156 Roma  
Tel. 06 416031 (centralino) – Fax 06 41217815  
Indirizzo internet: [lazio.lnd.it](http://lazio.lnd.it)  
E-mail: [cr.lazio01@lnd.it](mailto:cr.lazio01@lnd.it)

### **Stagione Sportiva 2024-2025**

## **Comunicato Ufficiale N. 179 del 6/12/2024**

**Attività di Lega Nazionale Dilettanti**

### **MOTIVAZIONI CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE**

Si dà atto che la Corte Sportiva di Appello Territoriale, nella riunione del 10 ottobre 2024, svoltasi con modalità a distanza, ha adottato le seguenti decisioni:

#### **I° COLLEGIO**

Presidente: LIVIO PROIETTI  
Componenti: CARLO CALABRIA, ELENA CAMINITI, LIVIO ZACCAGNINI

#### **3) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ CESANO, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE VISANI TOMMASO PER 4 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.32 SGS DEL 26/09/2024**

**(Gara: CESANO – SAVIO S.R.L. del 22/09/2024 – Campionato Under 15 Regionale Eccellenza)**

#### **Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 90 del 11/10/2024**

Con delibera pubblicata il **26/09/2024** sul C.U. n. **N.32 SGS** del Comitato Regionale Lazio il Giudice Sportivo Territoriale, con riferimento alla gara **CESANO – SAVIO S.R.L. del 22/09/2024 – Campionato Under 15 Regionale Eccellenza**, irrogava la sanzione della squalifica per quattro gare effettive al calciatore Visani Tommaso “[..] perché al termine della gara rivolgeva all'arbitro espressione particolarmente grave e offensiva (art. 36 c.1 lett. a) [..]”.

Con reclamo ritualmente e tempestivamente inoltrato, preceduto da tempestivo preannuncio, la reclamante contestava la decisione del giudice sportivo asserendo che i fatti contestati sarebbero frutto di un malinteso.

A tal riguardo la reclamante deduceva, da un lato, che al termine della competizione in parola il calciatore Visani Tommaso avrebbe effettivamente proferito una espressione che la stessa ricorrente definiva “sbagliata”; dall'altro, che detta espressione, tuttavia, era rivolta ad un avversario che avrebbe rivolto al calciatore Visani una battuta offensiva per la sconfitta.

La reclamante affermava, pertanto, che l'inopportuna espressione non era indirizzata all'arbitro, la cui direzione della competizione il quale trovandosi in prossimità dei su citati soggetti, avrebbe erroneamente ritenuto che la battuta fosse a lui rivolta, travisandone, peraltro, il contenuto e per tale ragione avrebbe espulso il giocatore.

A quel punto, proseguiva la reclamante, sarebbero immediatamente intervenuti i dirigenti del Cesano e il Mister del Savio per chiarire il presunto malinteso, e poco dopo il direttore di gara

avrebbe avuto un chiarimento sia con i responsabili presenti sia con il calciatore Visani. A corroborazione della propria ricostruzione fattuale, la reclamante evidenziava l'ottima direzione della gara da parte dell'arbitro e dunque l'assenza di motivi per muovere insulti nei suoi riguardi. Per l'effetto, la reclamante chiedeva la riforma della decisione del Giudice Sportivo di primo grado con riduzione della sanzione irrogata al calciatore.

La reclamante non presentava richiesta di audizione.

Alla riunione del giorno 10 ottobre del 2024, svoltasi con modalità a distanza, la Corte Sportiva d'Appello esaminava il reclamo in epigrafe.

La Corte, riunitasi in camera di consiglio, procedeva alla lettura del referto arbitrale.

Dalla lettura del referto arbitrale, risulta che “[...] *IL SIGNOR VISANI TOMMASO A PARTITA TERMINATA SI AVVICINA A ME DICENDOMI: LA PROSSIMA VOLTA TI SGOZZO*”[...].

Ciò premesso, rileva il Collegio come la ricostruzione fattuale prospettata nel reclamo non trovi alcun riscontro nel referto arbitrale, il quale, com'è noto, ai sensi dell'art. 61 CGS, costituisce fonte di prova privilegiata in relazione ai fatti accaduti e ai comportamenti dei tesserati durante lo svolgimento delle gare.

Tale fonte può essere contestata esclusivamente per manifesta irragionevolezza e/o contraddittorietà, come confermato dalla giurisprudenza endofederale consolidata (CFA, SS.UU. n. 13/2023-2024).

Il referto arbitrale non riporta nulla di quanto asserito dalla reclamante in merito al presunto fraintendimento e ai supposti chiarimenti tra il Visani e il direttore di gara.

Peraltro, è appena il caso di evidenziare che l'esito della partita, conclusasi con una netta sconfitta della squadra della reclamante per 4 a 1, costituisce, secondo un ragionamento logico-presuntivo fondato sull'*id quod plerumque accidit*, un elemento che può ragionevolmente spiegare un atteggiamento critico e potenzialmente esasperato nei confronti del direttore di gara, contrariamente a quanto asserito dalla reclamante.

La pretesa assenza di motivi per muovere critiche all'arbitro, sostenuta dalla medesima, appare, invero, inconferente e priva di forza argomentativa.

È, infatti, noto, secondo l'esperienza comune e consolidata, che una prestazione arbitrale non necessariamente priva di errori palesi possa comunque generare, specie in situazioni di sconfitta netta, frustrazioni e tensioni che si riversano in comportamenti impulsivi o addirittura ingiuriosi.

Pertanto, l'assunto della reclamante, secondo cui il calciatore non avrebbe potuto pronunciare la frase in questione nei confronti dell'arbitro, poiché quest'ultimo avrebbe diretto "ottimamente" la gara, non solo non supera il vaglio di razionalità, ma si scontra con l'evidenza di una situazione in cui la sconfitta, nella sua dimensione oggettiva, potrebbe fisiologicamente aver esasperato gli animi.

Tale circostanza, pur potendo offrire un'ipotetica chiave di lettura per il comportamento del calciatore, non può in alcun modo essere invocata come scriminante o attenuante, atteso che, come emerge chiaramente dal referto arbitrale, la condotta del tesserato presenta tutti i connotati inequivocabili della minaccia, travalicando ogni limite di accettabilità, ed è pienamente sussumibile nella fattispecie descritta dall'art. 36 CGS c.1 lett. a) che sanziona con la squalifica minima di 4 giornate o a tempo determinato, i calciatori e i tecnici responsabili di condotte ingiuriose o irrispettose nei confronti del direttore di gara.

Alla luce delle considerazioni che precedono, Questa Corte Sportiva di Appello Territoriale ritiene pienamente condivisibile la qualificazione giuridica del fatto operata dal Giudice di primo grado, riconoscendo la corretta applicazione dei principi e delle disposizioni previste dal Codice di Giustizia Sportiva.

Parimenti, si rileva come la sanzione irrogata risulti congrua e proporzionata rispetto alla gravità della condotta accertata, trovando adeguato fondamento nelle previsioni dell'art. 36 comma 1, lettera a) CGS. Tanto premesso, la Corte Sportiva di Appello Territoriale,

#### DELIBERA

Di respingere il reclamo, confermando la decisione impugnata.  
Il contributo va incamerato.

IL RELATORE  
F.to Elena Caminiti

IL PRESIDENTE  
F.to Livio Proietti

Si dà atto che la Corte Sportiva di Appello Territoriale, nella riunione del 7 novembre 2024, svoltasi con modalità a distanza, ha adottato le seguenti decisioni:

**III° COLLEGIO**

Presidente: LIVIO PROIETTI  
Componenti: ELENA CAMINITI, ALESSANDRO DI MATTIA, GISELDA TORELLA, LIVIO ZACCAGNINI

**22) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ FERENTINO CALCIO ARL, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE GALEAZZI ROBERTO PER 3 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.106 LND DEL 23/10/2024**  
**(Gara: FERENTINO CALCIO ARL – ROCCASECCA T.SAN TOMMASO del 20/10/2024 – Campionato Eccellenza)**

**Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 129 del 8/11/2024**

Con reclamo inoltrato ritualmente e nei termini la società Ferentino Calcio ha impugnato la delibera del Giudice Sportivo, meglio descritta in epigrafe, che aveva comminato al calciatore Galeazzi Roberto la squalifica per tre gare.

Nelle motivazioni della decisione è dato leggere che il calciatore aveva colpito un avversario a gioco fermo con un pugno alla nuca.

La reclamante, pur non contestando il fatto, spiega che l'atto del proprio tesserato è avvenuto in reazione al comportamento ostruzionistico e provocatorio dell'avversario che, nelle fasi finali dell'incontro e mentre la squadra del Ferentino era tesa a recuperare il risultato sfavorevole, si impossessava del pallone per impedire la celere ripresa del gioco dopo una punizione; in quel frangente, nel tentativo di recuperare il pallone il Galeazzi colpiva l'avversario senza volontà di far male ma solo al fine di recuperare il pallone e riprendere il gioco.

Invoca quindi l'attenuante prevista per il caso di reazione ad un comportamento anti regolamentare dell'avversario.

Il reclamo, sotto questo particolare aspetto, è fondato. Infatti il gesto del calciatore in questione è senz'altro violento, pur senza conseguenze, ed avrebbe comportato l'applicazione della sanzione edittale minima delle tre gare di squalifica, l'attenuante invocata è sicuramente sussistente perché il comportamento ostruzionistico messo in atto negli ultimi istanti di gara a danno della squadra che sta tentando di recuperare il risultato, va visto come provocazione e quindi materializza l'attenuante invocata che porta alla riduzione di un terzo della sanzione minima.

In tal senso conclude quindi la Corte in aderenza a principi consolidati di diritto che ritiene senz'altro applicabili al caso concreto.

Tutto ciò premesso la Corte Sportiva di Appello Territoriale,

**DELIBERA**

Di accogliere il reclamo, riducendo la squalifica a carico del calciatore Galeazzi Roberto a 2 gare. Il contributo va restituito.

IL PRESIDNETE RELATORE  
F.to Livio Proietti

IL PRESIDENTE  
F.to Livio Proietti

Si dà atto che la Corte Sportiva di Appello Territoriale, nella riunione del 21 novembre 2024, svoltasi con modalità a distanza, ha adottato le seguenti decisioni:

### I° COLLEGIO

Presidente: LIVIO PROIETTI  
Componenti: CARLO CALABRIA, ALDO GOLDONI, LIVIO ZACCAGNINI

**33) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ W3 MACCARESE, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI AMMENDA DI EURO 1.000,00 E N.1 PUNTO DI PENALIZZAZIONE IN CLASSIFICA, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA CON C.U. N.28 SGS DEL 31/10/2024**  
**(Gara: ACADEMY SANTA MARINELLA – W3 MACCARESE del 27/10/2024 – Campionato Giovanissimi Under 15 Provinciale Roma)**

**Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 153 del 22/11/2024**

Con reclamo inoltrato ritualmente e nei termini la società W3 Maccarese ha impugnato la delibera del Giudice Sportivo che ha comminato alla società l'ammenda di euro 1.000,00 e la penalizzazione di un punto in classifica.

Il Giudice Sportivo ha applicato la sanzione in seguito ai fatti avvenuti durante ed al termine dell'incontro in epigrafe del campionato Under 15 provinciale che avevano visto come protagonista l'Arbitro della gara ed il suo tutor. In particolare durante la gara alcuni spettatori, nel numero di 5 o 6 avevano continuamente ingiuriato e minacciato il direttore di gara con epiteti di varia natura, alcuni di estrema gravità quali "Down" "Handicappato", e minacce di aggressione al termine dell'incontro.

Le minacce erano poi state portate a termine nel parcheggio antistante l'impianto sportivo quando gli stessi spettatori, capeggiati da due facinorosi che l'Arbitro descrive anche nell'abbigliamento, che, dapprima reiteravano i loro insulti e minacce e poi, malgrado la presenza del tutor che si frapponeva tra loro ed il direttore di gara, riuscivano a colpirlo con una bottiglietta piena al naso provocandogli dolore e stordimento; desistevano dal portare ulteriormente a termine le loro minacce solo per l'intervento provvidenziale di una pattuglia della polizia locale che passava casualmente nei pressi e veniva richiamata dal tutor e dal padre dell'arbitro.

Il direttore di gara doveva ricorrere alle cure del Pronto Soccorso dell'Ospedale di Civitavecchia che gli assegnava tre giorni di prognosi per l'ematoma riportato alla piramide nasale, avendo scongiurato fortunatamente fratture delle ossa nasali.

La reclamante deduce che gli atti sono stati in pratica da estranei alla società che ha tentato, nei suoi dirigenti, con particolare riferimento al massaggiatore, di porre riparo soccorrendo il direttore di gara, segnalando altresì come durante l'incontro non vi siano state tensioni di sorta e tutto si sia svolto regolarmente. Richiede quindi una riduzione della sanzione irrogata.

Il reclamo è totalmente infondato.

Non è rilevante, nella specie, che l'aggressore non sia stato identificato come tesserato della società, la qual cosa non avrebbe certo attenuato la gravità dell'evento, in quanto, come è noto, le società rispondono, a termini di regolamento, dei fatti commessi dai propri sostenitori anche in campo avverso.

Nella specie, l'aggressione, già grave in se, è ulteriormente aggravata da tutta una serie di circostanze. La prima che ci si trovava in una gara di settore giovanile e scolastico, ove, oltre all'aspetto agonistico, debbono venire in evidenza gli aspetti didattici ed educativi, primo fra tutti il valore della lealtà sportiva e del rispetto delle regole, che si evidenzia nell'ossequio alle decisioni del direttore di gara, figura terza e di garanzia nei confronti della quale ci si deve porre sempre in termini educati e collaborativi.

La seconda che, durante la gara, vi erano state ben due espulsioni e diverse ammonizioni, alcune per proteste, circostanza sicuramente non ricorrente in gare di categoria Under 15, segno evidente di un clima esacerbato, al quale non possono che aver contribuito le intemperanze di alcuni pseudo-sostenitori che, stante il contesto, possono essere identificati facilmente come parenti prossimi dei giovani calciatori.

La terza che l'Arbitro era naturalmente, come sempre accade in gare di questa categoria, un giovane o giovanissimo pari età od, al più, di qualche anno più anziano dei giovani calciatori in campo, assistito da un collega più esperto proprio per accompagnarlo nella difficile fase dell'approccio alle prime gare agonistiche; l'aggressione verbale continua e le minacce gravi propinate da alcuni presenti durante tutto l'incontro non hanno certo contribuito a rendere sereno questo approccio, né lo hanno aiutato nel processo di crescita che anche il giovane direttore di gara, così come i giovani calciatori, compie nelle gare del settore giovanile, dove dovrebbe prevalere lo spirito di collaborazione e tutela da parte dei più maturi, siano essi dirigenti o genitori dei calciatori in campo.

La quarta deriva dal risultato della gara, terminata 0 a 0 che non spiega la particolare acrimonia mostrata nei confronti dell'Arbitro dagli aggressori della fase finale, connotando la loro azione, ancora di più, come insensata, ingiustificata e proditoria.

La quinta, infine, risiede nella particolare gravità dell'aggressione, messa in atto da un numero preponderante di soggetti, reiterata e munita di oggetti atti ad offendere che, solo per caso, non hanno causato conseguenze ben più gravi, visto l'oggetto contundente utilizzato ed il bersaglio colpito, con lucidità e premeditazione, con l'evidente intento di causare un danno grave fino ad arrivare potenzialmente allo sfregio permanente.

Tutte queste considerazioni portano a concludere che la sanzione irrogata è congrua e ben ponderata rispetto ai fatti ma che debba essere anche diffidata la società dalla ripetizione di comportamenti di tal fatta nei confronti del direttore di gara pena la esclusione definitiva dal campionato, unica soluzione possibile qualora dovessero ripetersi da parte di soggetti al seguito della squadra.

Tutto ciò premesso la Corte Sportiva di Appello Territoriale,

#### DELIBERA

Di respingere il reclamo, applicando altresì alla società W3 Maccarese la sanzione ulteriore della diffida di esclusione dal Campionato.

Il contributo va incamerato.

IL PRESIDENTE RELATORE  
F.to Livio Proietti

IL PRESIDENTE  
F.to Livio Proietti

Si dà atto che la Corte Sportiva di Appello Territoriale, nella riunione del 28 novembre 2024, svoltasi con modalità a distanza, ha adottato le seguenti decisioni:

**I° COLLEGIO**

Presidente: LIVIO PROIETTI  
Componenti: ELENA CAMINITI, FEDERICA CAMPIONI, LIVIO ZACCAGNINI

**46) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ SAXA FLAMINIA LABARO, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE MELUZIO MIRKO PER 6 GARE, A CARICO DEL CALCIATORE MOROLLI LUCA PER 5 GARE E A CARICO DEL CALCIATORE TOMASSACCI FRANCESCO PER 4 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.126 LND DEL 7/11/2024 (Gara: SAXA FLAMINIA LABARO – CITTA DI FIANO A.S.D. del 3/11/2024 – Campionato Prima Categoria)**

**Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 163 del 29/11/2024**

Visto il reclamo in epigrafe proposto dalla società Saxa Flaminia Labaro; esaminati gli atti ufficiali; preliminarmente, questa Corte, ritiene che il reclamo sia inammissibile, per violazione dell'art. 76, commi 2 e 3 del C.G.S., poiché carente di preannuncio di reclamo che, come previsto dalle norme vigenti, deve essere trasmesso entro il termine di n.2 (due) giorni dalla pubblicazione della decisione che si intende impugnare, oltre che tardivo nell'invio delle motivazioni del reclamo che, come previsto dalle norme vigenti, devono essere trasmesse entro il termine di n.5 (cinque) giorni dalla pubblicazione della decisione che si intende impugnare. Pertanto, questa Corte,

**DELIBERA**

Di dichiarare inammissibile il reclamo, ai sensi dell'art.76, commi 2 e 3 del C.G.S..  
Il contributo va incamerato.

IL PRESIDENTE RELATORE  
F.to Livio Proietti

IL PRESIDENTE  
F.to Livio Proietti

**Publicato in Roma il 6 dicembre 2024**

IL SEGRETARIO  
Claudio Galieti

IL PRESIDENTE  
Roberto Avantaggiato